

IL NUOVO CODICE ENTRA IN VIGORE

Il Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo n. 50/2016, di attuazione delle direttive UE sui contratti di appalto e concessione, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, data della sua entrata in vigore.

In nome della tanto richiesta semplificazione del labirinto normativo in cui eravamo costretti a destreggiarci, si passa dagli oltre 600 articoli e 50 allegati del vecchio impianto normativo, agli attuali 220.

Di primaria rilevanza, è la conferma della previsione di una disciplina transitoria (di cui una tabella esemplificativa di seguito) nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti: trattasi infatti di una disciplina autoapplicativa, che non prevede, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del MIT su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si assisterà, quindi, ad una differita abrogazione del Regolamento 207/2010: ad oggi viene abrogato immediatamente il Codice 163/2006, mentre il Regolamento sarà abrogato definitivamente entro il 31 dicembre 2016 (*articolo 217, comma 2*), cadendo le sue disposizioni contestualmente all'adozione degli atti attuativi previsti dal nuovo Codice.

Quindi il nuovo Codice si applicherà a:

- procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati dal 19 aprile 2016;
- contratti per i quali non è stata data pubblicità ai bandi e agli avvisi: per esempio, nel caso di una procedura negoziata senza bando di gara dovranno essere applicate le nuove norme nel caso in cui la stazione appaltante non abbia ancora inviato la lettera di invito ai soggetti individuati a seguito di indagine di mercato.

Di seguito l'approfondimento delle misure di interesse.

L'APPROFONDIMENTO

Linee guida ANAC <i>(articolo 213)</i>	<p>Strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l'omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema.</p> <p>Le linee guida di carattere generale avranno carattere vincolante e fisseranno il quadro all'interno del quale, in una fase successiva, si inseriranno altri interventi più di dettaglio, come le linee guida dedicate ai singoli settori, i bandi e i contratti tipo.</p>
Superamento Legge Obiettivo <i>(articolo 217)</i>	<p>Sostituita da strumenti di programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari allo sviluppo del Paese, quali il Piano generale dei trasporti e della logistica triennale, e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP). Per la redazione del primo DPP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e ne attua una revisione.</p> <p>Finisce quindi l'era in cui tutto era urgente e prioritario, ora la programmazione delle opere avverrà sulla base della loro utilità.</p> <p>Tutte le opere vanno in Conferenza di servizi, con le regole del Dlgs Madia: tempi certi e possibilità di scavalcare i veti della Via e degli enti di tutela con delibera del Consiglio dei Ministri.</p>
Deroghe <i>(articolo 163)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Settori esclusi esplicitamente dalla direttiva; - Somma urgenza e Protezione Civile: si prevede che si possa disporre l'immediata esecuzione dei lavori necessari per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità entro 200.000 euro, o quanto necessario per rimuovere il pregiudizio. Per i beni culturali entro 300.000 euro, e per Protezione Civile, nei casi di dichiarazione di stato di emergenza, fino alla soglia dei lavori.
Aggregazione stazioni appaltanti <i>(articolo 37)</i>	<p>Il Codice fissa una soglia molto bassa: 150.000 euro sotto i quali ci si muove liberamente. Al di sopra, invece, solo le amministrazioni in possesso della qualificazione dell'ANAC potranno fare le gare. Tutte le altre PA dovranno rivolgersi per forza a una centrale di committenza. Ma non solo. Entro una seconda soglia (fino a 1.000.000 di euro) bisognerà passare comunque da strumenti telematici di negoziazione delle transazioni, simili a quelli già utilizzato da Consip. Per i Comuni non capoluogo, invece, c'è un altro vincolo: dovranno usare la centrale oppure consorziarsi tra di loro per fare le gare.</p>
Tre livelli di progettazione	<ul style="list-style-type: none"> - Nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica: rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica

<p>(articoli 23, 24, 59, 113)</p>	<p>e tecnico-funzionale dell'opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l'efficientamento energetico. Il nuovo progetto di fattibilità infatti sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività;</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto definitivo; - progetto esecutivo: obbligo di porlo a base di gara, tranne nei casi in cui c'è in ballo un appalto per general contractor, oppure un'operazione finanziata in parte da privati. <p>Divieto di appaltare insieme progetto e lavori (appalto integrato) e cancellazione del bonus del 2% per i tecnici della PA che sarà, invece, usato solo per compensare le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di verifica. Quindi l'amministrazione si occuperà della fase di programmazione delle opere, del controllo, delle verifiche e dei collaudi, svolgendo quindi soprattutto un ruolo di coordinamento e di supervisione. La progettazione, invece, andrà appaltata all'esterno, per garantire una maggiore qualità.</p>
<p>Bim (articolo 23)</p>	<p>Progressiva introduzione di strumenti di modellazione elettronica che potranno essere utilizzate nelle gare bandite dalle stazioni appaltanti più qualificate. Un decreto fisserà le regole e le tempistiche d'introduzione dell'obbligo di ricorso al Bim.</p>
<p>ANAC (articolo 213)</p>	<p>Ruolo centrale nel sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del suo ruolo nel quadro delle funzioni di vigilanza, promozione, sostegno delle migliori pratiche, e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti. L'ANAC è chiamata ad adottare atti di indirizzo: linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell'interpretazione e nell'applicazione del Codice.</p> <p>All'ANAC anche molti altri poteri strategici, come la verifica delle varianti per controllare possibili distorsioni e abusi, e la gestione di banche dati pubbliche del settore.</p>
<p>Qualificazione Imprese (articoli 83, 84)</p>	<p>Specifico disciplina nella quale rientra anche il rating di legalità: ad assegnarlo sarà l'ANAC, tenendo conto del curriculum dell'azienda dato dalla gestione dei cantieri precedenti, gli eventuali ritardi, i contenziosi, il rispetto dei costi, le irregolarità nei pagamenti dei contributi previdenziali. Le imprese, per i lavori pubblici sopra la soglia dei 150.000 euro, dovranno passare dalle attestazioni SOA, come avviene ora. Sopra i 20 milioni di euro, le stazioni appaltanti potranno chiedere una</p>

	<p>qualificazione rafforzata, integrando i requisiti base con elementi aggiuntivi a loro discrezione. Entro un anno un decreto del MIT, sentita l'ANAC, potrà individuare nuove modalità di qualificazione.</p>
<p>Fattispecie di esclusione <i>(articolo 80)</i></p>	<p>Confermato lo stop in presenza di condanne definitive per determinati reati, che impediscono di contrattare con la PA. Ma l'esclusione non sarà più solo data da condanne per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione ad un'organizzazione criminale; - corruzione; - frode; - riciclaggio; - reati che incidono sulla moralità professionale. <p>Ora si ha un elenco maggiormente dettagliato della casistica penale, includendo condanne per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diverse tipologie di associazione per delinquere o di stampo mafioso; - concussione e corruzione; - reati terroristici; - sfruttamento del lavoro minorile. <p>Le stazioni appaltanti avranno poi il potere di dimostrare che l'impresa si è resa colpevole di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gravi illeciti professionali o significative carenze in un precedente contratto; - che ha concluso accordi e ha posto in essere pratiche per falsare la concorrenza; - tentativi di influenzare un'aggiudicazione; - che si trova in una situazione di conflitto di interessi. <p>Seguendo un modello anglosassone, allora, la PA potrà scandagliare la condotta dell'impresa. Pertanto saranno considerate cause di esclusione, a titolo di grave comportamento illecito da parte dell'impresa, non solo le eventuali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, che ne hanno causato la risoluzione anticipata o una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ma anche il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della pubblica amministrazione o di ottenere informazioni riservate, piuttosto che l'aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della stessa stazione appaltante sull'esclusione, sulla selezione o sull'aggiudicazione della gara, oppure ancora l'aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura.</p>
<p>Lotti <i>(articolo 51)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento del Lotto Prestazionale (relativo a categorie o specializzazioni per lavori, servizi e forniture) accanto al Lotto Funzionale; - Possibilità che un unico offerente si aggiudichi tutti i lotti messi in gara

Qualificazione SA e discrezionalità <i>(articolo 38)</i>	<p>Standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere più costose e complesse. Le SA verranno valutate in base a competenze e risorse. Esemplificando, non sarà più possibile per un Comune di mille abitanti bandire una gara milionaria. Sarà l'ANAC a definire il sistema graduato per importi.</p> <p>Il meccanismo di qualificazione sarà quindi organizzato sulla base della complessità dei contratti e per fasce di importi. L'ANAC valuterà 4 requisiti di base: strutture organizzative, presenza nella struttura di dipendenti con competenze specifiche, sistema di formazione ed aggiornamento del personale, numero di gare svolte nel triennio. Oltre a questi, ci saranno alcuni requisiti premianti: attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione, sistemi di gestione della qualità, disponibilità di tecnologie telematiche, livello di soccombenza nel contenzioso, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale.</p>
Collaudatori <i>(articolo 102)</i>	<p>Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da 1 a 3 componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo del 2%. Sono escluse da incarichi di collaudo varie figure, tra cui coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare.</p>
DGUE <i>(articolo 85)</i>	<p>Il Documento di gara unico europeo consentirà un'immediata apertura della concorrenza europea, e semplificazioni per gli operatori economici che utilizzeranno un unico documento per autocertificare l'assenza di tutti motivi di esclusione che la stazione appaltante verificherà.</p>
OEPV <i>(articolo 95)</i>	<p>Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (che coniuga offerta economica prevista e offerta tecnica) diviene il criterio di aggiudicazione principale, e comunque obbligatorio per lavori di importo > 1.000.000 di euro.</p>
Massimo ribasso + esclusione automatica <i>(articolo 97)</i>	<p>Tenere conto solo del prezzo per assegnare le commesse sarà una facoltà, fermo restando la preminenza dell'OEPV, che la stazione appaltante potrà esercitare solo nelle gare < 1.000.000 di euro, previa adeguata motivazione di ricorso a tale criterio. In tutti gli altri casi bisognerà valutare anche la qualità di esecuzione della prestazione.</p> <p>Reinserita l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, da prevedere nel bando, per gare di importo fino alla soglia comunitaria. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.</p>

<p>Procedura negoziata (e riepilogo soglie e procedure) (articolo 36)</p>	<p>Facoltà di appaltare senza bando riservata ai lavori di importo < 1.000.000 di euro, con invito di almeno 10 operatori.</p> <p>Riepilogando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sotto i 40.000 euro affidamento diretto; - tra 40.000 e 150.000 euro procedura negoziata invitando almeno 5 imprese. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di 5 operatori; - tra 150.000 e 1.000.000 procedura negoziata ristretta con invito di almeno 10 operatori; - sopra 1.000.000 di euro diventano obbligatorie le procedure ordinarie.
<p>Commissioni giudicatrici (articolo 78)</p>	<p>Gli elenchi dei commissari tenuti dall'ANAC saranno utilizzati sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro. Al di sotto di questo limite le stazioni appaltanti potranno nominare commissioni interne. Una deroga viene prevista per Consip, Invitalia e per i soggetti aggregatori regionali: potranno fare ricorso sempre a loro commissari, purché presenti negli elenchi ANAC.</p>
<p>Subappalto (articolo 105)</p>	<p>Possibile entro la soglia massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.</p> <p>Per gli appalti sopra la soglia comunitaria, poi, è obbligatoria l'indicazione in sede di offerta di una terna di subappaltatori, ma solo se i bandi o gli avvisi di gara lo prevedono in maniera espressa.</p> <p>Pagamento diretto a favore di microimprese e Pmi, con contestuale svincolo dalla responsabilità solidale per il titolare del contratto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento tra i costi non soggetti a ribasso della manodopera accanto agli oneri della sicurezza; - Previsto ribasso massimo del 20% nel contratto di subappalto; - Rilascio del CEL alla sola impresa che ha eseguito il lavoro.
<p>Specialistiche (articolo 89)</p>	<p>Non è ammesso l'avvalimento e sarà necessario un RTI quando nell'oggetto dell'appalto rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere specialistiche. Il limite rilevante per il Codice è il tetto del 10% dell'importo dei lavori, contro il 15% del Codice del 2006.</p> <p>Con decreto MIT, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, verrà definito l'elenco delle opere specialistiche, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.</p>
<p>Garanzie (articolo 103)</p>	<p>Due diverse garanzie, rilasciate contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la garanzia di buon adempimento: senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell'opera;

	<p>- la garanzia per la risoluzione: copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l'affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante.</p>
<p>Modifica contratti durante periodo di efficacia <i>(articolo 106)</i></p>	<p>- Previsto meccanismo della revisione prezzi con riferimento ai Prezzari Regionali; - Per errori progettuali se entro il 15% dell'appalto e dentro le soglie comunitarie.</p>
<p>Contenzioso <i>(articoli 204 e ss)</i></p>	<p>Si introducono un nuovo rito abbreviato in Camera di Consiglio del TAR sull'impugnativa dei motivi di esclusione, nonché rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.</p> <p>In particolare: i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell'elenco degli esclusi e degli ammessi. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale.</p> <p>Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: accordo bonario, (eliminando il ricorso alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni), arbitrato (prevedendo il solo ricorso all'arbitrato amministrato nonché l'istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell'albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico degli arbitri camerati), transazione (nell'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni).</p> <p>Sono poi inseriti altri rimedi quali il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante, al fine di giungere, nella fase dell'esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie) e i pareri di precontenzioso dell'ANAC (dove l'ANAC esprime parere su iniziativa della stazione appaltante o di una delle parti su questioni insorte durante la procedura di gara). Il parere è vincolante e il mancato adeguamento della stazione appaltante determina la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 25.000 euro a carico del dirigente responsabile.</p>
<p>Concessioni <i>(articoli 164 e ss)</i></p>	<p>Per la prima volta il nostro Paese disciplina l'istituto della concessione in modo organico: si chiarisce che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell'investimento effettuato.</p> <p>La base d'asta non è il valore dell'opera, ma il fatturato totale generato per tutta la durata della concessione.</p> <p>In gara anche con progetto di fattibilità.</p>

	<p>Si prevede inoltre, che i soggetti privati titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all'80% dei contratti di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice. La verifica è effettuata dall'ANAC e dai soggetti preposti, secondo le indicazioni delle linee guida ANAC. E' stata introdotta l'ipotesi di revoca per motivi di pubblica utilità.</p> <p>Si ampliano i casi nei quali può essere variato il contratto "in corso d'opera": per tutte le situazioni previste già nel bando di gara, per lavori aggiuntivi non sottoponibili a gara, per circostanze imprevedibili. Qui il Codice mette un paletto in più: tutte le modifiche insieme non possono superare il 30% del valore della concessione.</p>
<p>Partenariato pubblico-privato (ricomprendendo anche il project financing) (<i>articoli 179 e ss</i>)</p>	<p>Viene disciplinato nel Codice per la prima volta l'istituto del PPP come disciplina generale autonoma e a sé stante, quale forma di sinergia tra i poteri pubblici e i privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione delle infrastrutture: i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire dal canone riconosciuto dall'ente concedente, ma anche da altre forme di contropartita economica, come l'introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nell'ambito del PPP rientrano gli "interventi di sussidiarietà orizzontale", ossia la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale. È disciplinato anche il "baratto amministrativo" per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l'ente.</p>
<p>Contraente generale (<i>articoli 179 e ss</i>)</p>	<p>Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un'adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell'opera. È vietato per il general contractor esercitare il ruolo di DL.</p>
<p>Dibattito pubblico (<i>articolo 22</i>)</p>	<p>Obbligatorio per le grandi opere pubbliche che possono avere impatto ambientale e sociale sui territori: i criteri per l'individuazione delle opere interessate e i termini di svolgimento e conclusione dell'iter, verranno fissati da un DPCM. L'amministrazione proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti e le amministrazioni interessati, e altri portatori di interessi (compresi comitati di cittadini), che abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse. Il dibattito pubblico deve concludersi entro 4 mesi dalla predetta convocazione. Il parere al quale si giunge non è vincolante, ma dovrà essere valutato dall'amministrazione in fase di definizione del progetto definitivo.</p>

Cabina di Regia <i>(articolo 212)</i>	Istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Avrà il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del decreto, di esaminare proposte di modifiche normative, di promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto. In più potrà promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche. Sarà un DPCM a stabilire la composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia.
Milleproroghe	Con l'entrata in vigore del nuovo codice saltano molte misure lasciate in vita fino al 31 luglio 2016 ad opera del Milleproroghe. Saltano: <ul style="list-style-type: none"> - esclusione automatica offerte anomale sotto la soglia comunitaria; - riferimento al decennio precedente la sottoscrizione del contratto con la SOA per la dimostrazione della cifra d'affari, dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche, dell'adeguato organico annuo

LE MISURE IN VIGORE DA SUBITO

Massimo ribasso < 1.000.000 di euro	Per lavori di importo >1.000.000 obbligatoria l'OEPV
Negoziata senza bando < 1.000.000 di euro	Per lavori di importo > 1.000.000 di euro è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie
Eliminato l'appalto integrato	I lavori vanno in gara con il progetto esecutivo
Subappalto	30% dell'intero importo contrattuale, con obbligo di indicazione della terna sopra soglia di 5,2 milioni, se previsto nel bando
Varianti per errori progettuali	Mai oltre il 15% dell'appalto e dentro le soglie comunitarie
Incentivo progettazione	Il 2% resta per pianificazione e controllo
Anticipazione 20%	Diventa stabile la misura dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, entro quindici giorni dall'avvio del cantiere
PPP e concessioni	30% soglia massima di contributo pubblico
Sconti alla garanzia provvisoria	- 30% anche cumulabile con la riduzione in caso di certificazione di sistema di qualità, per

	<p>gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale; - 15% per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica (<i>carbon footprint</i>) di prodotto
Soccorso istruttorio	Scende a 5.000 euro l'importo massimo, e scatta solo se si vuole rimanere in gara integrando i documenti
Novità cause esclusione	<ul style="list-style-type: none"> - tentativi di infiltrazione mafiosa; - conflitti di interesse; - grave negligenza o malafede in precedenti appalti; - tentativo di influenzare le decisioni della PA
Ricorsi	Quelli su ammissioni o esclusioni, o sulla composizione della commissione, sono possibili solo entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste

LE MISURE IN ATTESA DI ATTUAZIONE

Qualificazione Stazioni Appaltanti	Linee guida ANAC
Qualificazione Imprese	Nuovo sistema su linee guida ANAC
Rating di impresa	Linee guida ANAC
Commissioni giudicatrici	Modalità di formazione degli elenchi e composizione materiale degli stessi: linee guida ANAC. Nel frattempo si continuerà con commissioni esterne
BIM	Tempistiche obbligatorietà e opere con Decreto MIT, tenendo conto della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni e del settore delle costruzioni
In house	Linee guida ANAC definiranno l'elenco delle SA che opereranno tramite società in house

Fondo progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie	Decreto MIT
Dibattito pubblico	DPCM per individuare le opere alle quali applicarsi
Pubblicità bandi, inclusa pubblicazione sui giornali	Decreto MIT
Superspecialistiche	Decreto MIT, entro 90 giorni, ne definirà l'elenco